



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Prot. 0011152

del 14/09/2018 ore 16:30:20

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO/cr

Roma, 14 SET. 2018

**Spett. le  
Consiglio di Disciplina  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Vicenza  
Contrà del Monte, n. 13  
36100 Vicenza**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 129/2018 – Interpretazione art. 4, comma 4, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale*

Con riferimento al Vostro quesito del 26 luglio 2018 (prot. CNDCEC n. 9772 del 27.07.2018), con il quale si chiede se, con l'espressione "*a Collegi riuniti*", citata nell'articolo 4, comma 4, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, si debba intendere che la riunione del Consiglio di Disciplina, ricorrendo le condizioni indicate dalla norma, si tenga con la partecipazione di tutti i membri dei Collegi o se, invece, è possibile che vi intervengano solamente i rispettivi Presidenti di Collegio, si osserva quanto segue.

L'art. 4, comma, 4, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale stabilisce che "*In caso di costituzione di più Collegi, il Consiglio di Disciplina o il suo Presidente all'uopo delegato, una volta ricevuto l'esposto o appresa una notizia potenzialmente rilevante ai fini disciplinari, assegna il fascicolo ai Collegi costituiti sulla base di criteri predeterminati. L'assegnazione in base ai criteri predeterminati può essere derogata in caso di esistenza di cause di estensione o di ricsuzione dei componenti accolte dal Consiglio di Disciplina. In casi di particolare gravità, complessità e rilevanza, il Consiglio di Disciplina, con delibera motivata, può decidere che la questione debba essere trattata dal Consiglio di Disciplina a Collegi riuniti*".

In tema di interpretazione della legge, l'art. 12, primo comma, delle Disposizioni sulla legge in generale (cd. preleggi) dispone espressamente che "*Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore*".

Premesso quanto sopra, applicando il criterio di interpretazione letterale della legge, l'unico significato possibile che emerge dall'espressione citata nella norma regolamentare è che il Consiglio di Disciplina, ricorrendo casi di particolare complessità, gravità e rilevanza, può deliberare di trattare tali procedimenti a Collegi riuniti, ovvero con la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Disciplina, atteso che in caso contrario la norma, con l'espressione, "*a Collegi riuniti*," avrebbe necessariamente

dovuto fare riferimento ai Presidenti dei Collegi, in base al brocardo "*Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*".

Con i migliori saluti

Francesca Maione 